

Ordinanza della Cassazione: i termini sono meramente ordinatori

Ispezioni fiscali lunghe

Verifica in azienda oltre i 30 o 60 giorni

DI DEBORA ALBERICI*

BREVI

L'ispezione del fisco in azienda può prolungarsi anche oltre i termini, trenta o sessanta giorni a seconda dei casi. L'accertamento è comunque valido e il contribuente ha una sola chance per far valere le irregolarità eventualmente riscontrate, rivolgersi al Garante.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 10481 del 27 aprile 2017, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.

In particolare gli Ermelini, ribaltando il verdetto reso dalla Ctr di Venezia, hanno precisato che «in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla «ratio» delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arreccato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione».

Fra l'altro, ha precisato ancora la Cassazione, lo Stato, con riferimento a eventuali irregolarità commesse dai verificatori durante l'ispezione, prevede che in casi anche di ingiustificata protrazione delle operazioni di verifica, il contribuente, oltre a formulare a verbale osservazioni e rilievi (art. 12, comma 4), può rivolgersi al Garante (art. 12, comma 6) il quale, in seguito alla segnalazione, esercita i poteri istruttori richiesti dal caso (art. 13, comma 6), richiamando «gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 12 della presente legge» (art. 13, comma 9), ed, ove rilevi comportamenti che determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenza negativa nei loro rapporti con l'amministrazione, trasmette le relative segnalazioni ai titolari degli organi dirigenziali al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare.

Ora gli atti torneranno alla Ctr veneta per la decisione definitiva.

*cassazione.net

© Riproduzione riservata

L'ordinanza
sul sito www.italiaoggi.it/documenti

La confederazione datoriale Sistema Impresa e le organizzazioni sindacali Fesica ConfSal, ConfSal FisSal e ConfSal hanno sottoscritto il rinnovo del Ccnl terziario: commercio, distribuzione e servizi che decorre dal 1° maggio 2017 fino al 30 aprile 2020. Numerose le novità, tra cui l'introduzione di tre tipologie contrattuali sperimentali: il contratto di sviluppo occupazionale, il contratto di primo ingresso e il contratto di reimpiego.

Il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione dei dottori commercialisti di Milano, la prima costituita in Italia nel 1993, si è insediato il 19 aprile 2017. Per il triennio 2017/2019 il consiglio è composto da Marziano Francesco Lavizzari, presidente, Luca Galassi, vicepresidente, Piero Aliprandi, segretario, Barbara Premoli, tesoriere e dai consiglieri Costanza Bonelli, Salvatore Buscemi, Piermauro Carabellese, Stefano D'Amora e Marco Salvatore. Il collegio dei revisori è

composto da Corrado Colombo, Tiziana Gibillini e Mauro Nicoli.

La Commissione Ue ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per non aver applicato l'aliquota di accisa nazionale alla benzina e al diesel acquistati dagli automobilisti residenti in Friuli-Venezia Giulia.

Il giudice di pace di Milano con la sentenza 3514/17 ha sancito la prescrizione di una cartella esattoriale contenente alcune violazioni del Codice della strada. «L'azione esecutiva

da parte di Equitalia Nord Spa è soggetta, non al termine decennale di prescrizione, bensì al termine proprio della riscossione dei crediti come previsto dalla legge che, nel caso in esame, risulta pacificamente essere di cinque anni», sottolinea il giudice, mentre il Codacons annuncia esposti alla Corte dei conti e alla procura della Repubblica «contro questa gravissima vicenda».



La sede della Commissione Ue

NELLA MANOVRA VIA LIBERA ALLA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

Accordi tra Stati, ok a rettifiche

I risultati delle verifiche simultanee effettuate nell'ambito della cooperazione internazionale comporteranno una riduzione della base imponibile alla luce del nuovo art 31-bis del Dpr 600. Quest'ultimo, oltre alle procedure amichevoli tra Stati, introduce la possibilità per il contribuente italiano di presentare istanza a fronte di rettifiche in aumento presso Stati esteri, divenute definitive. La riscrittura del comma 7 del Tuir (ex art. 60 del Dl 50/2017) potrebbe sembrare avere una portata innovativa in quanto prevede l'abbandono della regola del valore normale a favore del principio di libera concorrenza. In realtà, è solo un adeguamento del testo della norma alle regole Ocse che, già da molti anni, sono il punto di riferimento delle imprese, dei professionisti, della stessa Agenzia delle entrate e della Suprema Corte. La portata innovativa è data dall'introduzione del nuovo articolo 31-bis del Dpr 600 che disciplina tre casi a seguito dei quali è possibile addivenire ad una riduzione del reddito imponibile: la conclusione di procedure amichevoli tra Stati (Convenzioni arbitrali dell'unione europea e di Mutual Agreements Procedures), la conclusione di verifiche simultanee tra Stati effettuate nell'ambito di attività di cooperazione internazionale e la presentazione di una istanza da parte del contribuente italiano (secondo modalità da definire tramite decreto) a fronte di un accertamento definitivo, che abbia comportato una rettifica in aumento della base imponibile della consociata estera. Condizione aggiuntiva per tale ultima fattispecie è che alla rettifica si sia arrivati applicando il principio di libera concorrenza e che esista un trattato contro le doppie imposizioni che preveda un adeguato scambio di informazioni.

L'intervento legislativo è da ricollegarsi all'evoluzione della cooperazione internazionale in materia di lotta alla evasione

fiscale e alle prime procedure recentemente concluse tra l'autorità competente italiana e quelle estere. Per alcune di esse il risultato dell'accordo ha portato al riconoscimento di un maggior imponibile nel paese estero, con la conseguente necessità per l'Agenzia di ridurre il reddito imponibile domestico per gli stessi periodi di imposta. Il decreto di prossima emanazione, citato nel comma 7 dell'articolo 110, non dovrebbe tanto contenere indicazioni tecniche sui prezzi di trasferimento diverse rispetto a quelle già previste in sede Ocse, quanto prevedere le modalità operative mediante le quali l'Agenzia potrà ottemperare sia ad accordi che comportano la riduzione del reddito imponibile in Italia a fronte di un maggiore reddito imponibile della consociata estera sia a quelli che comportano, al contrario, un incremento del reddito imponibile italiano a fronte di una riduzione di quello estero.

Nel primo caso, dovranno essere definite le modalità per restituire al contribuente le imposte pagate in eccesso in Italia. Una procedura che contempli una liquidazione diretta delle imposte tra i due Stati è poco praticabile, anche per la probabile presenza di differenziali di aliquota fiscale. Al contrario, risulta preferibile l'adozione di un meccanismo di aggiustamento indiretto che preveda le modalità di rimborso delle imposte pagate in eccesso da parte dell'Agenzia al contribuente italiano (credito d'imposta e/o rimborso). Sarà poi quest'ultimo, in base alle procedure vigenti nell'altro Stato, a decidere se corrispondere alla consociata estera l'intero maggior valore della transazione oppure l'importo pari alle sole maggiori imposte, rischiando in questo caso l'applicazione di un aggiustamento fiscale correlato (correlative adjustment). Nel secondo caso, il decreto dovrà anche definire l'applicazione delle sanzioni.

Paolo Tognolo

RISOLUZIONE

Agevolazione prima casa in salvo

DI VALERIO STROPPO

Agevolazione prima casa in salvo anche se il contribuente non apre lo studio professionale nello stesso comune, come invece dichiarato in sede di acquisto dell'immobile. Per non perdere il beneficio fiscale, è necessario che il cittadino trasferisca la propria residenza nel medesimo comune entro 18 mesi dal rogito. Sempre che il termine sia ancora pendente e che nel frattempo non sia già arrivato un avviso di liquidazione emesso dal fisco, volto a disconoscere gli sconti rilevando la carenza del presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa nella località dichiarata. Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 53/E di ieri. Un avvocato nel gennaio 2016 aveva comprato un immobile, avvalendosi delle agevolazioni prima casa, dichiarando di voler svolgere la sua attività prevalente nel comune ove è ubicato il fabbricato. Nel dicembre 2016 il legale tuttavia comunicava all'Ordine di appartenenza la chiusura dello studio, che di fatto non era «mai stato utilizzato in quanto le previsioni professionali sul territorio non si sono realizzate». Da qui l'istanza di intervento volta a richiedere una soluzione per non dover restituire i benefici prima casa già frutti. Secondo l'amministrazione, lo svolgimento dell'attività prevalente entro i confini del comune è un requisito di legge alternativo alla residenza nello stesso. Il trasferimento della residenza deve avvenire entro i 18 mesi successivi all'acquisto. Pertanto, concludono le Entrate, pur in carenza del requisito lavorativo il contribuente può dichiarare di voler beneficiare delle agevolazioni assumendo l'impegno a trasferire la residenza nel comune in cui è sito l'immobile acquistato, nel termine di 18 mesi dall'acquisto agevolato. L'integrazione deve avvenire con le stesse formalità giuridiche dell'atto originario e quindi davanti al notaio. L'atto dovrà essere poi registrato presso l'ufficio in cui è stato registrato l'atto di acquisto.

© Riproduzione riservata

La risoluzione
sul sito www.italiaoggi.it/documenti



Il testo del decreto e delle relazioni
sul sito www.italiaoggi.it/documenti